



Egregio Dott.
Sandro Repetto
Consigliere provinciale
Consiglio provinciale
Piazza Silvius Magnago, 6
39100 Bolzano

Per conoscenza: Gentile Signora
Rita Mattei
Presidentessa del Consiglio provinciale
Consiglio provinciale
Piazza Silvius Magnago, 6
39100 Bolzano

Risposta interrogazione n. 2470/2023: Biomassa 2

Gentile Consigliere Dott. Repetto,

la sostenibilità della biomassa forestale è un pilastro del Piano Clima 2040, come peraltro rappresentato nel campo d'azione 6.11. Va precisato, che il quadro legislativo di attuazione dell'art. 29 della Direttiva (UE) 2018/2001 risulta ancora incompleto. Il Regolamento di esecuzione UE 2022/2448 del 13 dicembre 2022, entrato in vigore 20 giorni dopo, quindi in data 3 gennaio 2023, stabilisce all'articolo 1 gli orientamenti operativi che gli Stati membri devono applicare per garantire l'attuazione rigorosa e armonizzata dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 29, paragrafi 6 e 7, della Direttiva (UE) 2018/2001.

Trattandosi di orientamenti, essi non sono direttamente applicabili, ma necessitano di ulteriori norme attuative che prescrivano gli adempimenti ai quali sono soggetti gli operatori economici coinvolti, i controlli da eseguire e le sanzioni da comminare in caso di irregolarità. A livello nazionale l'art. 42 del D.lgs. 199 del 8 novembre 2021 è vigente, ma il quadro attuativo risulta ancora in divenire. In particolare, manca un sistema di certificazione nazionale, per il quale è stato istituito un tavolo di lavoro ministeriale; pertanto, è necessario ricorrere a sistemi di certificazione volontaria.

Il comma 2 dell'art. 42 del D.lgs. 199 del 2021 esenta dai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra gli impianti di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa. Questo significa che la quasi totalità degli impianti altoatesini non sono soggetti a questi criteri. Solo 2 impianti superano tale soglia, quindi, essendo impianti esistenti, sono soggetti a certificare l'acquisto di legname proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Nuovi impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa sarebbero soggetti a certificare la riduzione delle emissioni ad effetto serra, ma al momento non si ha notizia di una progettazione di un impianto di tale grandezza in Alto Adige.

Si chiarisce infine che, come scritto a chiare lettere nell'art. 29, comma 1, della Direttiva (UE) 2018/2001, "*I criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e 10 si applicano indipendentemente dall'origine geografica della biomassa*". Per la normativa comunitaria, infatti, sostenibilità e provenienza locale vengono trattati come due concetti separati. Solo per distanze di approvvigionamento superiori ai 500 km cambiano i coefficienti relativi alla riduzione delle emissioni di gas ad



effetto serra. Per quanto riguarda il cippato di legno, la prassi dimostra che le distanze di approvvigionamento sono limitate dal fatto che i costi di trasporto incidono molto sul costo finale, per cui i tragitti di norma si limitano a 100 km.

Per quanto riguarda il principio a cascata di priorità, esso è stato inserito nella proposta di revisione della direttiva europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Non risulta pertanto cogente in questo ambito.

In riferimento alle domande poste nell'interrogazione citata in oggetto, si trasmettono le seguenti risposte:

Quesito a: *Sono già stati concessi, e se sì in che misura, i contributi provinciali a teleriscaldamenti a biomassa ai sensi della delibera di Giunta provinciale nr. 1023/2022?*

Non sono stati ad oggi ancora concessi contributi provinciali ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale nr. 1023/2022.

Quesito b: *Quali provvedimenti vuole prendere l'amministrazione provinciale per adeguarsi alle nuove linee guida europee sulla tracciabilità e sostenibilità della biomassa forestale e sull'efficace controllo di tali parametri, anche ai fini del corretto utilizzo di denaro pubblico? E sulla priorità di utilizzo della biomassa?*

Risposta della Ripartizione Foreste:

“In provincia di Bolzano la tracciabilità e la sostenibilità delle biomasse forestali provenienti da superfici forestali in Provincia di Bolzano è doppiamente garantita. Da un lato attraverso una normativa forestale rigida (LP 21/1996 e DPGP 29/2000), dall'altro attraverso una certificazione volontaria secondo lo schema PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes).

1. Normativa forestale provinciale

a. LP 21/1996

- i. Garantisce la conservazione e la produttività dei popolamenti boschivi (Art.1 e 2)*
- ii. Regola rigidamente la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura (Art.5)*
- iii. Prevede la gestione delle superfici forestali attraverso strumenti di pianificazione decennali (Art. 13 e 20)*
- iv. Prevede l'assegno (martellata) di ogni singola pianta da prelevare, effettuata dal personale forestale (Art.14)*

b. DPGP 29/2000

- i. Nella gestione delle foreste si considerano i principi della sostenibilità (Art.8)*
- ii. Nella gestione delle foreste la funzione di habitat è prioritaria (Art.8 e 9)*

2. Certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC

Dal 2004 tutta la superficie forestale provinciale è certificata secondo lo schema PEFC, che garantisce il rispetto della legislazione vigente e adotta una serie di indicatori aggiuntivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La tracciabilità della biomassa proveniente dai boschi è garantita dalla emissione di un verbale di assegno da parte dell'autorità forestale. In tale verbale sono contenuti gli estremi del proprietario boschivo, la localizzazione della proprietà (fino alla particella catastale), il numero, la specie e la massa legnosa prelevata, oltre ad eventuali prescrizioni particolari.

Copia del verbale firmata dal personale forestale che ha effettuato l'assegno della massa legnosa, viene consegnata al proprietario boschivo.

Per quanto concerne le attività di controllo, si possono considerare quelle effettuate quotidianamente dall'autorità forestale e quelle periodiche effettuate nell'ambito della certificazione PEFC da parte di enti terzi.



Per i motivi sopra esposti si ritiene che attualmente le procedure e la normativa applicata in Provincia di Bolzano, soddisfi le linee guida europee in merito a tracciabilità e sostenibilità delle biomasse forestali.”

Quesito c: *Se ritiene opportuno sospendere l'erogazione di contributi pubblici a teleriscaldamenti a biomassa nelle more dell'adeguamento delle norme nazionali e provinciali alle direttive comunitarie? In particolare, ai regolamenti comunitari che, si ricorda, sono di immediata applicazione*

In assenza della normativa nazionale, l'Amministrazione provinciale non ritiene opportuno sospendere l'erogazione di contributi pubblici ai teleriscaldamenti a biomassa in quanto avrebbe un effetto negativo sulla tutela del clima, dato che non si ravvisano elementi che facciano emergere l'utilizzo di biomassa forestale non sostenibile. Tuttavia, sono già in corso approfondimenti per determinare la possibilità di introdurre al più presto criteri di distanza di approvvigionamento massima a cui vincolare la concessione dei contributi agli impianti di produzione dei teleriscaldamenti.

Cordialmente

L'Assessore
Giuliano Vettorato
(sottoscritto con firma digitale)